CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AAG/cb

Roma, 21 settembre 2026

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
LECCE

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO_70/2026 - Applicabilità del Codice dell'Amministrazione Digitale agli Ordini territoriali

Caro Presidente,

si fa riferimento alla nota con la quale codesto Ordine chiede conferma della non applicabilità agli Ordini professionali territoriali degli obblighi derivanti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, di seguito "CAD") e dalle Linee guida AgID.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 12-ter del D.L. n. 75/2023, convertito dalla L. n. 101/2023, ha effettivamente introdotto nell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013 il principio secondo cui le disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 non si applicano agli Ordini e Collegi professionali, salvo espressa previsione di legge.

Tuttavia, con specifico riferimento al CAD, deve tenersi conto dell'interpretazione resa da AgID nella nota del 16 novembre 2023 indirizzata al Consiglio Nazionale. In tale documento l'Agenzia, dopo aver richiamato l'art. 2, comma 2, del CAD e l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ha ricondotto nell'ambito applicativo del Codice gli enti pubblici non economici e non ha ritenuto che le modifiche introdotte dal D.L. n. 75/2023 abbiano determinato l'esclusione degli Ordini professionali dalla disciplina del CAD. Al contrario, la nota affronta esclusivamente la peculiare questione dell'accesso ai servizi mediante SPID/CIE, affermando che l'obbligo previsto dall'art. 64, comma 3-bis, del CAD non trova applicazione per i servizi resi dagli Ordini ai propri iscritti in quanto destinati a un uso professionale e non ai cittadini.

Pertanto, allo stato, non risulta possibile sostenere che gli Ordini professionali siano integralmente sottratti all'applicazione del CAD e delle relative Linee guida AgID.

In assenza di un intervento legislativo o interpretativo successivo che superi espressamente la posizione assunta da AgID, appare prudenziale ritenere tuttora applicabili agli Ordini professionali gli adempimenti previsti dal CAD, nei limiti della loro compatibilità con la natura e l'organizzazione degli enti ordinistici.

Conseguentemente, non sembrano ravvisarsi elementi idonei a escludere in via generale obblighi quali, ad esempio:

- la nomina del Responsabile per la Transizione Digitale;
- l'adozione delle misure organizzative in materia di gestione e conservazione documentale previste dal CAD e dalle Linee guida AgID.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio